



People | Technology | Service

[consultingvalley.com](http://consultingvalley.com)

Maurizio Tricarico

392 61 40 210

[consulente@consultingvalley.it](mailto:consulente@consultingvalley.it)

## IL TRUST

**Il trust** è uno strumento giuridico: il suo scopo è quello di tutelare determinati beni che appartengono ad un soggetto. Una persona costituisce un trust per diverse ragioni; magari è un professionista che svolge un'attività rischiosa (come i broker, gli imprenditori) ed intende salvaguardare il patrimonio dall'aggressione di terze persone (creditori, clienti che hanno perso tutto con gli investimenti finanziari), oppure desidera semplicemente proteggere il proprio capitale affidando la gestione, previa intestazione, ad un fiduciario. Un medico è soggetto a numerose responsabilità che potrebbero comportare eventuali richieste di risarcimento danno e, per non pregiudicare i beni personali, può decidere di **costituire un trust**.

Un imprenditore conosce le difficoltà che esistono sul mercato, ma per fare impresa (evitando di rimetterci con il pignoramento del proprio patrimonio) cerca di tutelarsi ricorrendo al trust.

Con il trust il patrimonio viene trasferito ad un'altra persona che ha l'obbligo di gestirlo diligentemente a favore di un terzo individuo, il c.d. **beneficiario**. Chi dispone dei beni e ne trasferisce l'intestazione si chiama **settlor**, il nuovo titolare diventa **trustee** ed il beneficiario **beneficiary**. Oggetto del trust possono essere beni (mobili ed immobili) oppure diritti, ma chi ne acquista la proprietà non può utilizzarli a proprio piacimento. Deve amministrarli per uno scopo oppure in maniera tale che il beneficiario potrà goderne secondo quanto pattuito.

Il trust sembra essere un negozio giuridico semplice per chi intende proteggere i propri averi, ma realmente **cos'è e come funziona il trust in Italia?**

## Che cos'è il trust?

Questo strumento giuridico non è tipico del nostro ordinamento, ma trova fondamento nei sistemi di Common Law. In Italia è possibile avvalersi del **trust** grazie ad una Convenzione [1] che ne ammette l'utilizzo: per essere valido, il trust deve rispettare le regole indicate dalla legge che ha ratificato nel nostro Paese la suddetta Convenzione [2]. In Italia i trust ammessi rientrano nella tipologia di "**trust interni**", ossia devono riguardare soggetti italiani (disponente, fiduciario e beneficiario) e beni che, in parte, si trovano nel nostro territorio. Per regolare il trust interno i soggetti hanno la facoltà di scegliere la legge presente in uno dei vari Stati che contemplano questo negozio nel loro ordinamento.

Secondo la Convenzione, i **tipi di trust** sono due:

- finalizzati al sostegno di specifiche persone che ne beneficeranno (ad esempio un figlio, un nipote oppure una persona anziana);
- stipulati per raggiungere un determinato obiettivo.

Il **trust di scopo** può essere a sua volta considerato:

- **liberale**, nel momento in cui viene utilizzato per far fronte alle esigenze personali o familiari;
- **commerciale**, qualora tale strumento venga adottato per prevenire situazioni imprenditoriali che potrebbero pregiudicare il patrimonio di una persona.

Non tutti i tipi di trust sono ammessi in Italia. Ad esempio il "**trust autodichiarato**" (il disponente nomina come beneficiario sè stesso) ed il "**trust opaco**" (le dichiarazioni contenute nell'atto di disposizione non sono conoscibili) non sono ammessi per questioni fiscali [3] e per motivi strettamente legati alla trasparenza.

## Chi sono i beneficiari del trust?

I beneficiari sono coloro che godono a pieno dalla **costituzione di un trust**. A beneficiare del trust possono essere i parenti in senso stretto (un coniuge, un genitore anziano, un figlio maggiorenne, un fratello), i minori, terze persone ma anche soggetti diversamente abili. Di solito il disponente nomina i beneficiari al momento della costituzione del trust, prevedendo le regole per l'amministrazione dei beni. In questo caso il trust assume il nome di **"trust fisso"** e la gestione del patrimonio può avvenire per rendere fruttiferi i beni, oppure per preservarne il capitale. A seconda dell'interesse da raggiungere i beneficiari possono essere:

- **di reddito.** Costoro godono dei frutti maturati dalla gestione dei beni. Possono essere interessi attivi, rendite finanziarie, dividendi oggetto di quote societarie;
- **di capitale.** Gli interessati hanno diritto di godere del patrimonio, così come consegnato dal fiduciario. Il patrimonio può avere acquisito valore o averlo perso nel corso del tempo, come accade quando delle quote azionarie sono soggette alle oscillazioni di mercato.

I beneficiari possono essere nominati anche in un secondo momento (**"trust discrezionale"**), sia dal disponente che, eventualmente dal fiduciario o da una terza persona (**detto "protector"**).

## Che cos'è il trust di scopo?

Il **trust** può essere stipulato per raggiungere specifici obiettivi che devono essere leciti e non contrari al nostro ordinamento. A mancare sono i soggetti beneficiari, in quanto questo strumento viene utilizzato per un fine, non per l'interesse di una o più persone.

Un imprenditore può vincolare il patrimonio personale al fine di evitare che vicende afferenti alla sua azienda pregiudichino le sue proprietà. Tizio ha una società che è sull'orlo del fallimento, ma per evitare che i creditori aggrediscano i beni personali (la villa, le auto, eventuali risparmi) egli vincola tutto quello che possiede in un trust.

Il marito di Mevia è un giocatore d'azzardo, e per evitare che si indebiti cedendo il patrimonio di famiglia, la moglie costituisce un trust a tutela delle proprietà.

Il **trust di scopo** viene spesso utilizzato per istituire fondi pensione o tipologie di investimento, mentre la fattispecie più comune è il **"charitable trust"**, ossia il trust con scopi caritatevoli.

## Come funziona un trust?

Il trust coinvolge generalmente tre persone: **chi ha dei beni, chi deve gestirli e chi ne beneficia**. Una quarta persona può essere interessata ed è colui che ha la facoltà di nominare, eventualmente, i beneficiari.

### Il disponente:

- – crea il trust stabilendone le regole, i beneficiari ed eventualmente lo scopo;
- – sceglie il fiduciario ed i beni (materiali o immateriali) oggetto del trust;
- – trasferisce al fiduciario la titolarità dei beni contenuti nel trust avvalendosi o di un atto, oppure del testamento.

**Il fiduciario** (ma anche i fiduciari, essendo ammessa la nomina di più trustee), previa nomina ed accettazione:

- – diventa titolare dei beni patrimoniali o dei diritti previsti dal disponente con la stipula del trust. In contemporanea deve attenersi ad una serie di obblighi e di doveri inerenti alla gestione del patrimonio;
- – amministra i beni a favore dei beneficiari, oppure per raggiungere uno scopo.

Pur essendo titolare di questi beni, il fiduciario non può nè disfarsene, nè servirsene per uso personale. Se il fiduciario muore, rinuncia alla carica o si dimette, può essere sostituito con un'altra persona.

### Il beneficiario:

- – gode degli interessi derivanti dal trust, percependone i frutti o diventando titolare del patrimonio nei tempi stabiliti nell'atto. Se non riceve quanto gli spetta, può agire in giudizio nei confronti del beneficiario.
- Figura emblematica è quella del **guardiano** il cui compito consiste nel:
  - – monitorare l'operato del fiduciario;
  - – assicurarsi che venga rispettata la volontà del disponente;
  - – nominare i beneficiari;
  - – agire a tutela del trust con poteri ed incarichi speciali, sostituendosi addirittura al fiduciario.

## Quali sono i beni conferiti nel trust?

Il trust può essere stipulato per **beni immobili, mobili e per diritti** che garantiscono un beneficio o il raggiungimento di uno scopo. Il trust può essere stipulato per:

- – capitali finanziari (risparmi, quote di investimento, fondi di investimento);
- – partecipazioni (titoli azionari, obbligazionari e titoli di credito);
- – beni immobili e beni mobili (case, oggetti di valore come gioielli ed opere d'arte);
- – un'attività d'impresa o parte di essa;
- – per il godimento di un bene (l'usufrutto di una casa).

Con l'accettazione da parte del fiduciario, i beni passano nelle mani di quest'ultimo, diventandone **intestatario**. Per non confondere il patrimonio personale da quello del trust, i beni appartengono a due masse differenti **[4]**: in questo modo il patrimonio oggetto del trust non può essere aggredito da soggetti terzi (segregazione patrimoniale). Il fiduciario è un punto di riferimento per tutti quei rapporti che sorgono a seguito della gestione del patrimonio **[5]**; se parte del capitale viene utilizzato per investimenti, chi agisce è proprio il fiduciario.

Il trust si costituisce con **atto scritto [6] o testamento**, all'interno del quale il disponente esprime la volontà di vincolare dei beni e le regole per la loro gestione. Possono essere necessari uno o più atti traslativi la cui funzione è quella di intestare i beni nei confronti del fiduciario, previa accettazione. Per attenersi alle regole, è necessario (ma non obbligatorio) rivolgersi ad un notaio che si occuperà della redazione dell'atto, a maggior ragione se il trust ha oggetto beni immobili o beni aziendali; anche il testamento può essere redatto da un notaio (il c.d. testamento pubblico) che avrà cura di renderlo conoscibile agli eredi con l'apertura della successione.

Un ultimo adempimento è richiesto al trustee: egli deve procedere **all'iscrizione del trust** in un'apposita sezione del registro delle imprese presso la Camera di Commercio dove si trovano i beni oggetto del trust.

## Come viene scelta la legge per regolare il trust?

L'ordinamento italiano consente alle parti di scegliere la legge di uno degli Stati che disciplinano **il trust**. Per definire quella che dovrebbe regolare il tipo di negozio giuridico messo in atto da disponente è necessario che la legge straniera abbia i requisiti minimi affinché quel tipo di trust possa essere riconosciuto anche in Italia. Molto spesso, per questioni di praticità, il disponente adotta la legge di uno Stato che ha ratificato la Convenzione dell'Aja, in quanto più sicura e con minori problemi dal punto di vista fiscale. Ciò avviene soprattutto quando si decide di costituire un trust di scopo, perché attualmente la legge italiana penalizza il "trust opaco" ed il "trust autodichiarato".

Nel corso del tempo è possibile modificare la legge optando per quella di un altro Paese, a patto che la legge iniziale offra tale opportunità.

Può capitare però che il disponente non abbia scelto la legge alla base del trust: in questo caso la Convenzione [7] ammette l'applicazione della normativa che più si avvicina al tipo di trust costituito, prendendo in considerazione elementi come:

- – luogo di amministrazione del trust;
- – tipologia e situazione dei beni;
- – residenza e sede degli affari del fiduciario;
- – scopo del trust.

Quando il trust viene costituito all'interno del territorio nazionale, la legge che regola il negozio **non deve contrastare con l'ordinamento italiano**. Un esempio è il trust di scopo, le cui finalità non devono essere contrarie a norme imperative, di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, mentre la legge straniera può benissimo definire la validità, l'interpretazione, gli effetti e le modalità di gestione del trust.

Alla **legge italiana** sono sottoposte le questioni afferenti al trattamento fiscale dei beni, alla validità del testamento, alla tipologia di atto per costituire il trust e le regole principali della sua amministrazione.

La legge italiana disciplina inoltre tutto ciò che riguarda la **tutela dei minori** e degli incapaci, la successione necessaria, la protezione dei creditori che potrebbero subire una lesione dalla costituzione del trust [8]. Il principio della **responsabilità patrimoniale** sancito dalla legge [9] non può essere in alcun modo intaccato dall'ordinamento straniero ed i diritti acquisiti da terzi in buona fede vengono assolutamente protetti.

Un trust che pregiudica il patrimonio oggetto di testamento a danno dei discendenti non può essere ritenuto valido, come non lo è il trust che sottrae tutti i beni patrimoniali dell'imprenditore dalle pretese dei creditori. Se ciò fosse permesso nessuno presterebbe più denaro e chiunque potrebbe

disporre a proprio piacimento delle proprietà che un domani dovranno essere cedute in eredità.

Ragioni per cui in Italia il trust viene disciplinato:

- – dalla Convenzione dell’Aja;
- – dalla legge straniera scelta dal disponente,
- – dalle norme interne che intervengono in caso di contrasti.

### Qual’è il regime fiscale per il trust?

Come avviene per gran parte dei beni ceduti in proprietà oppure ereditati, anche il **trust** è sottoposto alle **regole fiscali**. A seconda di come viene stipulato e dei beni che lo compongono, il trust può essere soggetto a:

- – soltanto ad **imposta di registro**, nella misura fissa di 200 €. Ciò avviene quando si tratta di atto pubblico o scrittura privata autenticata all’interno del quale si esprime la sola volontà di creare un trust, senza prevedere alcun contenuto patrimoniale;
- – ad **imposta di registro + imposta di donazione o imposta di successione** (se il trust è contenuto nel testamento), poiché il trasferimento dei beni avviene in maniera gratuita in capo al beneficiario;
  - – ad **imposta di registro + imposte ipotecaria e catastale** nella misura ordinaria, qualora siano trasferiti beni immobili (case, aziende) e diritti reali immobiliari (usufrutto).

Il trasferimento dei beni giustifica anche l’applicazione delle regole in materia di **IRPEF ed IVA**, a seconda se il disponente sia una persona fisica (IRPEF) o un imprenditore (IVA, nei casi di trust per fini commerciali).

A agevolazioni sono previste se i beneficiari sono soggetti disabili e nel momento in cui il trust viene costituito per supportare le persone affette da gravi patologie. Le agevolazioni consistono nell’esenzione del pagamento delle imposte di successione o di donazione e nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Disposizioni particolari sono previste a seconda se i beneficiari sono familiari, oppure se i beni appartengono all’impresa, sono partecipazioni societarie o risultano come componenti attive del patrimonio aziendale.

In qualsiasi caso, **soggetto passivo della tassazione è il trust**, mentre a seconda del tipo di imposta obbligato può essere il fiduciario o, in regime di solidarietà, il disponente. Anche il beneficiario pagherà le tasse a seconda se usufruisce di rendite finanziarie, fondi di investimento o diventerà proprietario di un immobile dopo la cessione da parte del fiduciario, ma la disciplina (molto contorta) varia da caso a caso. Tutto dipende dai benefici che se ne traggono, dalla presenza di eventuali disposizioni che prevedono esenzioni e detrazioni e dalla tipologia di beni contenuti nel trust.

# L'ISTITUTO DEL TRUST: COS'È E A COSA SERVE

## Cos'è un trust?

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, definito disponente o “settlor”, per atto tra vivi o a causa di morte, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato...

## Cos'è un trust?

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, definito **disponente** o “settlor”, per atto tra vivi o a causa di morte, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, e trasferisce la titolarità e la gestione di questi beni a un altro soggetto, definito **gestore** o “trustee”. Il trust rientra a pieno titolo, pertanto, nella categoria degli **strumenti di tutela e protezione del patrimonio**.



## Quale legge si applica al trust?

Il trust non è direttamente disciplinato dal nostro sistema normativo, ma è comunque uno strumento giuridico legittimo e attuabile in virtù della ratifica da parte dell'Italia della **Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985**, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Pertanto, il trust è riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico come istituto di diritto privato, ma **non è regolamentato dalla legge italiana**.

È compito del disponente o del gestore scegliere la legge applicabile fra gli ordinamenti giuridici stranieri che legiferano in modo specifico sul trust (quali, ad esempio, l'Inghilterra). Se, tuttavia, settlor o trustee non effettuano tale scelta, si deve applicare **la legge con cui il trust ha più strette connessioni** (luogo di gestione, collocazione dei beni, residenza del trustee, residenza del beneficiario, etc.).

In Italia può essere riconosciuto:

- un trust istituito all'estero;
  - un trust costituito in Italia per beni situati all'estero;
  - un trust istituito da cittadini stranieri in Italia su beni che si trovano in Italia.
- Dibattuta è, invece, la possibilità di realizzare un trust c.d. puro o interno, cioè costituito in Italia, da un cittadino italiano e avente a oggetto beni siti nel nostro Paese.

Prima della ratifica della Convenzione e in mancanza di un'apposita legge, gli scopi raggiunti nel mondo anglosassone con l'istituto in esame, nel nostro Paese sono stati perseguiti mediante altri simili strumenti giuridici, quali il **fondo patrimoniale**, il mandato senza rappresentanza, il contratto a favore del terzo e il **negozio fiduciario**, quest'ultimo anche nella forma della **società fiduciaria**.

## Quali sono gli effetti?

L'effetto principale del trust è la **segregazione patrimoniale**: i beni conferiti vanno a formare un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale non solo del settlor, ma anche del trustee, cosicché i beni vincolati non possano essere aggrediti dai creditori del disponente o del gestore e neppure da quelli del beneficiario.

Effetto peculiare del trust risiede nello **sdoppiamento della proprietà**: la titolarità dei beni del trust e dei relativi diritti viene attribuita al gestore, tuttavia i beni destinati restano segregati nel trust e, come già detto, diventano estranei al patrimonio personale sia del settlor che del trustee. Il trust, infatti, viene amministrato dal trustee unicamente nell'interesse dei beneficiari individuati dal disponente o per il perseguimento degli scopi indicati dallo stesso.

## Chi fa un trust? Quali sono i soggetti coinvolti? Settlor e trustee

Il **settlor** è colui che istituisce il trust, destinandovi determinati suoi beni e così ottenendo la separazione dalla parte di suo patrimonio conferita in trust da quella che resta nella sua sfera patrimoniale (effetto segregativo). Il settlor determina anche la durata che, fatto salvo il trust di destinazione (di cui si leggerà infra), non può essere perpetua. Il trust è irrevocabile da parte del disponente, a meno che non sia diversamente stabilito nell'atto istitutivo.

Il settlor può segregare in trust generalmente **qualsiasi tipo di bene**. Spesso si sente parlare, un po' impropriamente, solo di trust immobiliare, mentre invece tale istituto può avere a oggetto non solo beni immobili, ma anche beni mobili registrati, beni mobili non registrati, **quote societarie** (in particolare S.r.l.) e crediti e **strumenti finanziari**.

Il **trustee**, invece, è il soggetto che diventa **proprietario** dei beni a lui affidati, in relazione ai quali ha poteri di amministrazione e disposizione, secondo le istruzioni impartite dal disponente e in base alla legge scelta per regolamentare il trust; ha, inoltre, l'obbligo di rendere conto della gestione al disponente, al beneficiario e all'eventuale guardiano (figura di cui si leggerà infra) laddove previsto.

Il beneficiario può essere **determinato** o **indeterminato** (cioè determinato successivamente dal settlor); si distinguono poi i beneficiari **immediati** (quelli che traggono immediata utilità dal trust) dai beneficiari **mediati**.

## Cosa ne può formare oggetto?

È possibile istituire anche un trust privo di beneficiario: si tratta del **trust di destinazione**, in cui i beni sono appunto destinati esclusivamente al perseguimento di uno scopo ritenuto meritevole di tutela.

L'atto costitutivo può anche prevedere che il disponente mantenga la titolarità dei beni vincolati e, anzi, assuma lui stesso i poteri e gli obblighi di attuazione dello scopo di destinazione. In tali casi si parla di trust **autodichiarato**, dove le figure di settlor e trustee confluiscono in capo al medesimo soggetto e in forza del quale si determina un vincolo di destinazione all'interno dello stesso patrimonio del disponente, senza trasferimento della titolarità dei diritti vincolati a terzi.

Nel trust, infine, viene spesso prevista la figura del **guardiano** o "**protector**", al quale possono essere attribuite dal settlor diverse funzioni, quali: esercitare poteri amministrativi di concerto con il gestore; esprimere il benestare sulle decisioni assunte dal trustee; impartire direttive o istruzioni al gestore; supervisionare l'attività di amministrazione del trust.

## Cos'è il trust finanziario ?

Per trust finanziario si deve intendere il trust in cui i **beni conferiti e segregati possono essere rappresentati da**: titoli di credito, strumenti finanziari di vario genere, azioni e quote di partecipazione in società o enti simili ovvero altri strumenti di partecipazione ad attività finanziarie e/o societarie, etc..

## Cos'è il trust familiare ?

Il trust familiare è quel trust che ha come scopo precipuo quello di **proteggere il patrimonio personale e della propria famiglia**, destinando i frutti e i ricavi dei beni vincolati ai bisogni della famiglia stessa e, nello stesso tempo, evitando che i beni segregati possano essere oggetto di gravami, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.

## Cos'è il trust successorio?

Il trust successorio **concerne tutte le operazioni relative al passaggio generazionale da un beneficiario a un altro dei beni**, sia materiali che immateriali, che si può applicare non solo al patrimonio personale, ma anche alla gestione/possesso delle proprie attività imprenditoriali.

Infatti, il trust ha avuto un ampio consenso e utilizzo nel diritto successorio quasi quale **alternativa al testamento**, poiché esso (in modo simile al testamento) consente di pianificare appunto il passaggio generazionale della ricchezza per la tutela di particolari esigenze, come ad esempio la protezione di soggetti deboli o della redditività di impresa. Il motivo per cui si opta per il trust anziché per il testamento, risiede nel limite che impone il nostro ordinamento giuridico circa l'unitarietà della successione in morte di un soggetto.

Il trust successorio, pertanto, va tenuto distinto dal trust disposto per testamento. Il primo è un trust effettuato per atto tra vivi, che può raggiungere gli stessi obiettivi di un testamento sul passaggio generazionale della ricchezza. Il secondo è un trust ordinario, semplicemente disposto a mezzo di un testamento.

## Caratteristiche del trust

Oltre a quanto già sopra indicato, ecco alcuni dei caratteri principali dell'istituto:

- i beni del trust divengono di proprietà del trustee (a eccezione del trust autodichiarato, la cui ammissibilità è comunque discussa), ma si tratta di **proprietà strumentale alla realizzazione delle finalità del trust**;
- il trustee è **obbligato solo verso il beneficiario** e non anche verso il disponente;
- il trust non si costituisce solo per **contratto**, ma anche per **atto unilaterale** (come un testamento);
- i beni del trust formano una massa separata (e perciò protetta) dal patrimonio di settlor, trustee e beneficiario, e, in ragione di ciò, **non possono essere aggrediti dai loro creditori particolari**.

L'ultima caratteristica enunciata rappresenta l'effetto **segregativo** e al contempo **protettivo** del trust. In merito a tale effetto, tuttavia, va evidenziato come il nostro legislatore abbia anche delineato specifiche **situazioni che non è possibile proteggere**, cioè per le quali il trust non può trovare attuazione, quali

ad esempio gli atti soggetti all'**azione revocatoria ordinaria** (art. 2901 codice civile) o **fallimentare** (artt. 64 e 67 R.D. n. 267/1942).

## **Atto notarile: quali sono i costi?**

Il trust, qualora abbia a oggetto immobili, aziende ovvero partecipazioni sociali, perché possa essere pubblicizzato, deve essere stipulato per **atto pubblico, con il ministero di un notaio**.

In termini di **tassazione indiretta**, l'atto notarile istitutivo è soggetto all'**imposta sulle donazioni e successioni** di cui al D.lgs. n. 346/1990 e questo perché l'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 ha previsto che tale imposta si applichi anche a tutti gli **atti di costituzione di vincoli di destinazione**, fra i quali rientra il trust. In particolare, per il calcolo dell'imposta, il comma 49 del medesimo art. 2 prevede determinate **aliquote (4%, 6% ed 8%)** da applicare sul **valore netto complessivo** dei beni e dei diritti vincolati, valore quindi eccedente specifiche soglie di **franchigia** (euro 100.000, 1.000.000 o 1.500.000). Aliquote e franchigie variano in base al rapporto che sussiste fra disponente e beneficiario ed in base alla condizione del beneficiario.

Oltre alla suddetta imposta, si devono aggiungere: le imposte **ipotecaria** e **catastale**, in misura fissa di euro 200 ciascuna, se il trust ha a oggetto beni immobili; e l'imposta di **bollo** che, a secondo della tipologia dei beni vincolati e trasferiti in titolarità al gestore, può variare (euro 156, 225, 230 o 300).

Nell'ipotesi in cui il trust venga realizzato **senza trasferimento strumentale** dei diritti vincolati in favore del trustee, si ottiene il **vantaggio fiscale** della non applicazione dell'imposta sulle donazioni e successioni. In questo modo la costituzione del trust, che si sostanzia nel solo negozio istitutivo, rientra fra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, che vuol dire: imposta fissa di **registro** per euro 200; imposta **ipotecaria**, in misura fissa di euro 200, se il trust ha ad oggetto beni immobili; e imposta di **bollo** per euro 45.

Nel caso specifico del trust **autodichiarato**, ove disponente e gestore coincidono e sempre che si ritenga ammissibile, vi sono tutt'ora dubbi se debba farsi applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni e successioni

(posizione dell'Amministrazione Finanziaria) oppure dell'imposta fissa di registro (come sostenuto della Giurisprudenza Tributaria).

Dall'esame della tassazione indiretta del trust autodichiarato, una più recente Giurisprudenza, sia di legittimità (Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenze n° 1131/2019 e n° 21614/2016) che di merito (Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, Sentenza n° 387/2017), ha sostenuto che l'imposta proporzionale sulle donazioni e successioni si applichi unicamente quando, dopo aver il disponente posto in essere il trasferimento strumentale di quanto vincolato al trustee e una volta raggiunte le finalità del trust stesso, disciplini altresì l'effettiva e finale attribuzione (o trasferimento di titolarità) dei beni e relativi diritti segregati in favore del beneficiario finale. Secondo tale recente impostazione, avallata anche da parte della dottrina (rivista *Ipsa* – Wolters Kluwer "*Trusts e attività fiduciarie*", pubblicazioni n. 6/2019 e n. 5/2017), è infatti il beneficiario (e non il disponente o il trustee) il soggetto passivo delle imposte di successione e donazione, in termini sostanziali e procedurali. In sintesi, a parere di questo orientamento: se il settlor pone in essere un trust autodichiarato, oppure se prevede unicamente il trasferimento strumentale dei beni e diritti vincolati al trustee, si applica l'imposta di registro in misura fissa; se, invece, il settlor, contestualmente al trasferimento strumentale al trustee, disciplina anche un trasferimento finale della proprietà dei medesimi beni e diritti vincolati direttamente in favore del beneficiario individuato, allora (e solo in questa ipotesi) si applicheranno le imposte di donazione e successione, con franchigie e aliquote parametriche al grado di parentela esistente tra settlor e beneficiario finale.

## Conclusioni

Anche se il nostro ordinamento è ancora carente di una normativa *ad hoc*, il trust trova oggi in Italia copiosa applicazione e gode di grande successo operativo. Questo perché si tratta di uno strumento giuridico semplice e flessibile nella sua attuazione, oltre che per finalità di tipo tradizionale (scopi familiari, benefici e/o solidali), anche per finalità lucrative. È necessario rivolgersi a un professionista come il notaio non solo per la stipulazione dell'atto, ma anche per avere un parere e consigli tecnici, in campo giuridico e fiscale, di modo da poter realizzare al meglio i propri interessi.



People | Technology | Service

[consultingvalley.com](http://consultingvalley.com)

Maurizio Tricarico

392 61 40 210

[consulente@consultingvalley.it](mailto:consulente@consultingvalley.it)